

Codice A2202A

D.D. 13 marzo 2025, n. 321

Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024. D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2025. Approvazione modulistica per l'iscrizione al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza.



ATTO DD 321/A2202A/2025

DEL 13/03/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A22000 - WELFARE

A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale

OGGETTO: Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024. D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2025.
Approvazione modulistica per l'iscrizione al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza.

Richiamate:

- l'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che ha sancito i requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza (c.d. C.U.A.V),

- l'Intesa del 25 gennaio 2024, repertorio atti n. 9/CSR, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che prevede la proroga del periodo transitorio previsto per l'adeguamento dei CUAV ai criteri minimi fissati dall'Intesa sopracitata, fino al 14.9.2025,

- la Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024", che all'art.21 prevede l'Istituzione del registro regionale dei Centri per uomini autori o potenziali autori di violenza, e che per l'iscrizione al registro regionale, i CUAV sono tenuti, in modo cumulativo a:

- a) avere sede in Piemonte;
- b) essere istituiti dagli enti e organizzazioni previsti dall'Intesa di cui sopra;
- c) essere in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa di cui sopra.

Dato atto che con D.G.R. n. 13-8459 del 22.4.2024 sono state recepite sul territorio regionale le suddette Intese n. 184/CSR del 14.9.2022 e n. 9/CSR del 25.1.2024.

Dato atto inoltre che con D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2024 si prevede di attivare il registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza (CUAV), al fine di consentire l'iscrizione degli enti ed organizzazioni che svolgono attività per gli autori e potenziali autori di violenza di genere sul territorio regionale e che risultano in possesso dei requisiti previsti dall'Intesa del 14 settembre 2022, repertorio atti n. 184/CSR, e rispondenti a quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della Legge

regionale n. 10 del 04 aprile 2024.

Evidenziato che, come previsto con D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2024:

- il Registro regionale per Centri per uomini autori di violenza (C.U.A.V.) è costituito da un'unica sezione alla quale possono essere iscritti:

- a) Enti pubblici e locali, in forma singola o associata,
- b) Enti del servizio sanitario quali (a titolo non esaustivo) le Aziende Sanitarie Locali,
- c) Enti ed organismi del Terzo settore iscritti al R.U.N.T.S.,
- d) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) di concerto, intesa o in forma associata;

- gli Enti e organismi del Terzo settore di cui alla lettera c), devono, inoltre:

a) aver maturato comprovate esperienze e competenze nell'ambito degli interventi di presa in carico e accompagnamento degli uomini autori di violenza aiutandoli ad acquisire consapevolezza sulle conseguenze della violenza agita e nella riflessione su modelli relazionali paritari e sulla genitorialità positiva, per un periodo di almeno 3 anni consecutivi;

b) essere iscritti, laddove previsto, nell'apposito RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) quale registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

c) avere nello Statuto tra gli scopi sociali o tra le finalità, in maniera prevalente, i temi del contrasto alla violenza contro le donne, coerentemente con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, e aver maturato un'esperienza almeno triennale nei programmi con uomini autori di comportamenti violenti;

- ogni soggetto iscritto al registro deve garantire il possesso di tutti i requisiti di cui all'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere - Repertorio atti n. 184/CSR del 14 settembre 2022, in particolare per quanto concerne:

- il lavoro di rete (art.2 Intesa),
- i requisiti strutturali e organizzativi (art.3 Intesa),
- il personale (art 4 intesa),
- le prestazioni minime garantite (art.5 Intesa),
- la sicurezza delle vittime (art.6 Intesa)
- le attività di monitoraggio dei dati (art.7 Intesa);

Tenuto conto che, come previsto dalla D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2024, i C.U.A.V. operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e mantengono rapporti costanti e funzionali, anche mediante la sottoscrizione di protocolli di rete, con le strutture cui compete la prevenzione e la protezione delle vittime e la repressione dei reati di violenza, quali Centri antiviolenza, Servizi sociali degli Enti locali, Servizi ospedalieri e specialistici del Servizio sanitario regionale, Servizi giudiziari, Forze dell'ordine, Tribunali, Ordini professionali, Istituti scolastici di ogni ordine e grado operanti nel territorio.

Dato atto che, come previsto dalla L.R. n. 10 del 4.4.2024, l'iscrizione al registro regionale è condizione per accedere, da parte dei soggetti titolari dei CUAV, all'assegnazione dei contributi regionali e statali previsti dalle vigenti normative di settore;

L'estratto del registro regionale è pubblicato a cadenza annuale sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con i relativi aggiornamenti.

Rilevato che con D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2024 è stata approvata la disciplina del registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza, secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024, individuando il Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale quale struttura regionale competente all'attuazione dell'iscrizione, tenuta, e periodico aggiornamento del registro regionale per i CUAV del territorio regionale secondo quanto contenuto nell'Allegato 1 della D.G.R. stessa.

Come previsto con D.G.R. n. . 4-425 del 28.11.2024, la perdita di uno solo dei requisiti previsti comporta la cancellazione dal registro regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta ulteriori effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- la L.119/2013;
- l' Intesa n. 184/CSR del 14 settembre 2022,;
- l'Intesa n. 9/CSR del 25 gennaio 2024,;
- la Legge regionale n. 10 del 4 aprile 2024,;
- la D.G.R. n. 4-425 del 28.11.2024;

DETERMINA

- di approvare la modulistica necessaria per presentare l'istanza di iscrizione al registro regionale dei Centri per uomini autori di violenza di cui ai seguenti allegati quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione:

- allegato 1, istanza di iscrizione al registro regionale CUAV,
- allegato 2, autocertificazione del possesso dei requisiti strutturali e organizzativi,
- allegato 3, informativa in materia di privacy

- di procedere alla pubblicazione delle presente determinazione e dei relativi Allegati ai sensi dell'art. 35, co. 1, lett. d) del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sulla pagina Internet reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza>.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

LA DIRIGENTE (A2202A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato